

Civile Ord. Sez. 5 Num. 23317 Anno 2026
Presidente: SOCCI ANGELO MATTEO
Relatore: BENATTI MARCO
Data pubblicazione: 15/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 1447/2024 R.G. proposto da:

LUXURY RENT SRL rappresentata e difesa dall'avvocato MASSIMO
BERSANI

-ricorrente-

contro

ROMA CAPITALE - DIPARTIMENTO RISORSE ECONOMICHE rappresentata
e difesa dall'avvocato DOMENICO ROSSI

-controricorrente-

avverso la sentenza della CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA II GRADO del
LAZIO n. 3305/2023 depositata il 01/06/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/07/2026 dal
Consigliere MARCO BENATTI.

FATTI DI CAUSA

Roma Capitale notificò alla società ricorrente un avviso d'accertamento in relazione all'omessa presentazione della dichiarazione TARI e mancato versamento della tassa per l'anno 2014 in relazione a un immobile sito in Roma, via Aurora n. 39. L'avviso seguiva analoghi atti emessi per la medesima imposta relativa agli anni 2013 e 2015-2018 con cui era stata accertata una superficie tassabile a fini TARI per mq 198 irrogando una sanzione pari al 200% per semestre, nel caso qui in esame di complessivi € 9.172,76.

La società destinataria propose ricorso lamentando l'erronea determinazione della base imponibile, delle sanzioni, carenze motivazionali e travisamento dei fatti. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, con la sentenza n. 5555/2020, accolse parzialmente il ricorso ritenendo di ridurre la superficie tassabile a mq 170 come da visura catastale.

Su appello della società contribuente, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe e nella contumacia di Roma Capitale, ha respinto il gravame.

Secondo il giudice d'appello non poteva ritenersi fondata la censura in ordine all'insufficiente motivazione dell'avviso in quanto quest'ultima doveva ritenersi idonea a consentire al contribuente di recepire le pretese tributarie e di contrastarle con proprie contestazioni, restando assorbito ogni ulteriore profilo.

Ricorre per cassazione la contribuente sulla base di due motivi.

Resiste l'ente locale con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso prospetta la nullità della sentenza per violazione del giudicato esterno già formatosi tra le parti su accertamento presupposto riguardante analoghi giudizi svoltisi tra le stesse parti, relativamente al "fatto" di avvenuto tempestivo inoltro del mod. 602/10, così da escludere la sanzione del 200% della pretesa imposta evasa.

Evidenzia di avere già rilevato in appello il giudicato formatosi nella sentenza della Commissione Provinciale Tributaria romana n. 6234/2020, relativa alla TARI 2016, ove si dava atto della comunicazione d'iscrizione relativa alla TARI operata il 22/1/2014 con il predetto modulo 602/10. Afferma di avere altresì depositato con le memorie 14/4/2023 le ulteriori sentenze:

- 2424/2021 della stessa Commissione Provinciale riguardo alla TARI 2015, con cui era ribadita la ritualità della comunicazione del 22/1/2014, avente efficacia anche per gli anni successivi;
- 3692/21 del tutto analoga relativa alla TARI 2018;

tutte passate in giudicato. Sostiene che tali fatti, rilevanti in questo procedimento, siano ormai irrevocabilmente accertati e precludano il riesame in questa sede del medesimo punto (SSUU n. 13916/06).

Evidenzia come il rituale invio della dichiarazione faccia venir meno il presupposto per le sanzioni irrogate con l'avviso impugnato, d'importo pari a € 6.088,32.

1.1 Il motivo è fondato.

1.2 Deve infatti ribadirsi l'insegnamento costante di questa Corte secondo cui, nel processo tributario, l'efficacia del giudicato esterno sui rapporti di durata non trova ostacolo nell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione per un determinato periodo rispetto a fatti verificatisi al di fuori di esso si giustifica solo in relazione a quelli non aventi carattere di durata o comunque variabili da periodo a periodo, non anche con riguardo agli elementi costitutivi di fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente (Cass. Sez. 5, 14/06/2025, n. 15938, Rv. 675133 - 01).

1.3 Il motivo in questione riguarda specificamente le sanzioni per omessa dichiarazione e, atteso che non vi è necessità di reinviare annualmente la dichiarazione ove non risultino variazioni da periodo a periodo (vv. Cass.

Sez. 5, 30/03/2023, n. 9051, Rv. 667375 - 01), non può fondatamente sostenersi che sussista, nel caso specifico, una violazione per omessa dichiarazione. Da una parte, deve richiamarsi quanto accertato con le sentenze sopracitate e, dall'altra, nel controricorso non risulta neppure contestato l'invio della dichiarazione nel gennaio del 2014 e quindi con effetto per l'annualità in questione.

2. Con il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. Sostiene che vi sia stata omessa pronuncia e mera contraddittoria apparenza della motivazione evidenziando:

- omessa pronuncia sulle censure diverse da quella relativa alla motivazione dell'avviso impugnato;
- travisamento del fatto in relazione al medesimo avviso;
- motivazione contraddittoria e apparente.

Rimarca come tali punti non sarebbero assorbiti dalla valutazione di sufficienza della motivazione operata nella sentenza impugnata,

- avendo eccepito sin dal primo grado di giudizio l'avvenuta rituale presentazione della più volte richiamata dichiarazione il 22/1/2014, con conseguente insussistenza dei presupposti per le sanzioni irrogate;
- stigmatizzando la mera apparenza della motivazione che si limita a sancire la succitata sufficienza senza esaminare le censure proposte e dopo avere richiamato insegnamenti giurisprudenziali che parrebbero fondare una decisione nel senso dell'accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.

2.1 Anche questo motivo è fondato.

2.2 Da una parte devono condividersi le osservazioni dell'ente locale controricorrente in ordine ai limiti entro i quali è ammesso il sindacato di questa Corte sulla motivazione della sentenza impugnata. È costante l'insegnamento secondo cui, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv.,

con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «*minimo costituzionale*» richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni non concilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass. Sez. 1, 03/03/2022, n. 7090, Rv. 664120 - 01).

Nel caso specifico però deve rimarcarsi come, nella motivazione qui censurata, oltre a non esservi argomentazioni in ordine alla questione già trattata nel motivo precedente, essa non consenta in alcun modo di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudicante per giustificare la sua decisione in relazione alle censure della società ricorrente, limitandosi ad affermare, con evidente petizione di principio, che: “*..la Corte ritiene l’avviso di accertamento sufficientemente motivato consentendo al contribuente di recepire (sic) le pretese tributarie e di contrastarle con proprie contestazioni*”. È altresì vero che la motivazione presenta profili di contraddittorietà atteso che la frase suindicata segue al richiamo di precedenti giurisprudenziali che hanno valorizzato l’importanza della motivazione del provvedimento impugnato e il superamento di precedenti concezioni, che sul punto introducevano profili di disparità tra l’Amministrazione e il contribuente.

3. Il ricorso va pertanto accolto e la causa rinviata alla Corte di merito per il riesame delle questioni, tenuto conto dei principi succitati in tema di sanzioni e per la valutazione delle censure della contribuente in relazione al contenuto dell’avviso impugnato la cui idoneità dovrà essere specificamente apprezzata in relazione alle previsioni di legge e agli

insegnamenti di questa Corte (vv. da ultimo Cass. 15930 del 24/5/2026 e, *ex plurimis*, 29259/2025, 14257/2025; 16096/2024; 23386/2021; 2555/2019; 1694/2018; 26431/2017; 16620/2017; 25709/2016; 12658/2016; 22841/2010; 14094/2010; 21571/2004, Cass. 20620/2019, richiamata dalla già citata Cass. 29259/2025; 26691/2025, cit.; 15793/2025; in tema di TIA, Cass. 16096/2024).

P.Q.M.

Accoglie entrambi i motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere altresì sulle spese della presente fase.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/07/2026.

Il Presidente

ANGELO MATTEO SOCCI